



**COMUNE DI TOANO**

Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE N° 33**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore 10,00 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Volpi Vincenzo	X			8	Ruffaldi Roberta	X		
2	Benassi Carlo	X			9	Costi Alberto	X		
3	Albertini Massimo	X			10	Costi Andrea	X		
4	Redeghieri Danilo	X			11	Malvolti Andrea		X	
5	Paglia Sergio	X			12	Maioli Milena		X	
6	Giorgi Michele	X			13	Manini Antonio Domenico	X		
7	Canovi Vittorina	X							

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Volpi Vincenzo – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Giorgi Michele – Costi Alberto – Manini Antonio Domenico

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la discussione riportata nell'atto n. 42 in data odierna ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2015, relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e bilancio pluriennale 2015/2017";

**VISTI** agli art. 8 e 9 del D.L. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, c. 6, del D.L. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**CONSIDERATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.L. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinano con regolamento le proprie entrate tributarie, provvedono all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2014, con la quale è stato variato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" in vigore nel Comune di Toano;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** quanto previsto dalla Legge di n.147 del 27/12/2013 articolo 1 dai commi 707 al 718;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'interno del 31.05.2015, che ha differito dal 31.05.2015 al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 9-bis comma 1 del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito nella L. 80/2014 (A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale

*una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) ed il successivo comma 2 il quale prevede inoltre che la Tari e la Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

**RITENUTO** pertanto opportuno, al fine di recepire ed applicare le disposizioni imposte dalla norme sopra richiamate, variare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria;

**ESAMINATA** la nuova stesura del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 (nel testo novellato dall'art. 10 del D.L. 35/2013) che prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 i regolamenti dell'imposta municipale propria debbono essere inviati esclusivamente per via telematica, tramite il portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico individuato dalla legge;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto nel testo così variato dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il D.Lgs.n.267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**CON** la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n. 11
- votanti n.11
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 2 (Sigg.ri Costi Andrea e Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa")

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; ;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 01/01/2015;
- 3) **DI TRASMETTERE** , la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero del dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio Tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Attesa** l'urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n. 11
- votanti n.11
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 2 (Sigg.ri Costi Andrea e Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa")

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dr. Luciano Spadazzi*

# **COMUNE DI TOANO**

Provincia di Reggio Emilia



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU**

Approvato con atto consiliare n.33 del 04.07.2015

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto d'imposta
- Art. 3 - Soggetti Attivi dell'imposta
- Art. 4 - Soggetti Passivi dell'imposta
- Art. 5 - Fabbricati
- Art. 6 - Aree Fabbricabili
- Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

## **TITOLO II – VERSAMENTI, RISCOSSIONI E RIMBORSI**

- Art. 8 - Base imponibile
- Art. 9 - Aliquote
- Art. 10 - Versamenti e Riscossione
- Art. 11 - Rimborsi e Componsezione

## **TITOLO III - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 12 - Abitazione principale, pertinenze e detrazione
- Art. 13 - Immobili posseduti da enti non commerciali
- Art. 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 15 – Esenzioni

## **TITOLO IV - ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

- Art. 16 - Attivita' di controllo
- Art. 17 - Dichiarazione
- Art. 18 - Sanzioni ed interessi

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 19 - Entrata in vigore

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'imposta IMU (Imposta Municipale Propria), sulla base dell'art.1 c.639 della Legge 147/2013 costituisce la componente patrimoniale della IUC (Imposta Unica Comunale) come meglio specificato ai commi seguenti dal 707 al 718;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - Presupposto dell'imposta**

1. L' Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, salve le esenzioni previste espressamente dalla legge e richiamate all'art.15 del presente regolamento.

## **Art. 3 - Soggetti attivi dell'imposta**

1. Soggetto attivo d'imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili (non esenti).
2. Allo Stato spetta il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili predetti posseduti dal comune e che insistono sul suo territorio.

## **Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso , abitazione , enfiteusi , superficie.
2. L'art.9 bis c.1 DL 47/2014 dal 2015 prevede che venga considerata direttamente adibita ad abitazione una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il successivo comma 2 prevede inoltre che TARI e TASI siano applicate per ciascun anno di imposta in misura ridotta di due terzi.

## **Art. 5 - Fabbricati**

Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

## **Art. 6 - Area fabbricabile**

1. Per "area edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti.

3. Si considerano inoltre edificabili nello specifico:

- tutte le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, adottati dal Comune,
- le aree su cui insistono edifici collabenti ricostruibili in base agli strumenti urbanistici;
- le aree sottoposte a vincoli di inedificabilità solo temporanei;
- le aree sulle quali sono in corso di costruzione fabbricati (anche abusivi) e quelle che sono oggetto di interventi edilizi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3, D.P.R n. 380 del 06/06/2001;
- le aree rivenienti dalla demolizione di fabbricati;
- tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 e come da D. Lgs. N. 99/2004, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo (quindi esenti per il comune di Toano da imposta municipale propria in quanto classificato comune montano) i terreni edificabili posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo;

Per beneficiare della presente norma è necessario aver presentato al comune specifica dichiarazione di esenzione entro i termini di legge.

## **Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito e/o ristrutturato o in ristrutturazione**

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima della fine lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra.

Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere soggetta all'IMU in misura ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## **TITOLO III – VERSAMENTI, RISCOSSIONI E RIMBORSI**

### **Art. 8 - Base Imponibile**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D. L. 201/2011.

2. La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, verranno resi disponibili periodicamente e per le zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

### **Art. 9 – Aliquote**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote ed eventuali detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote deliberate vengono pubblicate nel sito informatico individuato dalla legge ai sensi del D.L.201/2011 e successive modifiche.

4. A decorrere dall'anno 2014, le aliquote dell'IMU debbono essere armonizzate con quelle della TASI: la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobili non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, salve le eccezioni disposte da specifiche leggi statali.

### **Art. 10 - Versamenti e Riscossione**

1. Il Comune gestisce la riscossione volontaria dell'imposta il cui versamento avverrà nei modi di legge, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, mediante modello F24 o mediante apposito bollettino postale. Facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.

4. Come stabilito dal Regolamento Generale delle entrate Tributarie Comunali non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad Euro 12,00 di imposta annua;

5. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

#### **Art. 11 – Rimborsi e compensazioni**

1 - Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2 - L'ufficio, nei casi di richiesta di rimborso ha tempo 180 giorni dal ricevimento dell'istanza per procedere al ricalcolo dell'imposta dovuta ed emette il conseguente provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso.

3 - Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi come da vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

4- Non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad Euro 2,50 di imposta annua.

5 – L'istanza di rimborso va presentata al Comune anche per eventuali eccedenze versate a titolo di quota statale; il comune in tal caso cura l'istruttoria e segnala il credito del contribuente nei confronti dell'erario al Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo le modalità che verranno specificate con apposito decreto); l'erario sarà poi tenuto a procedere direttamente al rimborso nei confronti del contribuente medesimo.

6 - Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale propria possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di imposta municipale propria in autotassazione o a titolo di TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) qualora dovuta dal contribuente.

## TITOLO IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### **Art. 12 - Abitazione principale, pertinenze e detrazione**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e solo il/i comproprietario/i che risiede/ono su l'immobile definito "abitazione principale" può/possono riconoscerselo.

2. A decorrere dal 01/01/2014 sulla base di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) l'imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano invece a rimanere assoggettate al tributo e per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste dai commi 7 e 10 dell'art.13 D.L. 201/2011 .

3. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge con lo stesso convivente.

4. Si considerano pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini, locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse..) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

5. Dal 01/07/2013 è equiparato alla abitazione principale un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di categoria non di lusso (A/1-A /8-A/9), posseduto (e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco; Dal 01/01/2014 tali immobili sono quindi esenti dall'applicazione dell'IMU .

6. Dal 1/1/2014 continua ad applicarsi alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A8 e A/9 la detrazione per l'abitazione principale (nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti comunque denominati aventi le medesime finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977), e deve essere suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto , indipendentemente dalle rispettive quote di possesso, è rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale ed è detraibile fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l' abitazioni principale e per le relative pertinenze;

7. Per gli immobili al comma 2 si applica la detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nella abitazione medesima. Tale maggiorazione non si applica agli immobili previsti al comma 5.

### **Art.13 - Immobili posseduti da enti non commerciali**

L'esenzione, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/92 si applica ai soli fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

### **Art.14 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.  
A mero titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva accompagnata da idonea documentazione anche fotografica con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Successivamente il personale dell'ufficio tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dal beneficio.  
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata agli uffici comunali.
6. Se il fabbricato, ancorché dichiarato inagibile o inabitabile viene sottoposto ad interventi di recupero o ristrutturazione edilizia, non sussistono più le condizioni per fruire della

presente agevolazione ma il fabbricato deve essere assoggettato ad imposta come area fabbricabile come previsto all'art. 6 del presente regolamento.

## **Art. 15 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, come previsto dalla legge:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato Lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ubicati nel Comune di Toano in quanto classificato comune montano;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1), lettera c) del TUIR, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n. 222. In caso di utilizzazione mista dell'immobile – qualora non sia possibile identificare autonomamente gli immobili o porzioni di essi adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale – a decorrere dal 1/1/2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione compilata sulla base di criteri e parametri stabiliti con regolamento approvato con D.M. n.200/2012.  
In ogni caso l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.L.174/2012.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale nel comune di Toano in quanto classificato comune montano;

A decorrere dal 01/07/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati e fintanto che rimangano invenduti;

A decorrere dal 01/01/2014 l'imposta municipale propria non si applica inoltre a:

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

## **TITOLO IV - ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

### **Art. 16 - Attività di controllo**

L'attività di accertamento è regolamentata dall'art. 11, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio debbono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; le contestazioni delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo dovuto, devono avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, il Dirigente responsabile cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 2 del precitato articolo 9 del regolamento generale, il dirigente tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Ai sensi del art.1 c.692 della L.147/2013 il Comune designa con proprio atto il Funzionario Responsabile a cui sono tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, di cui al presente regolamento, nonché ogni altro potere previsto da specifiche norme di legge quali in particolare la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 17 - Dichiarazione**

La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere effettuata con appositi modelli approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze nei casi, termini e con le modalità previsti dall'art. 13 comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011 e dal D.M.30/10/2012;

I soggetti passivi, salvi i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione previsti dalla legge, debbono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## **Art. 18- Sanzioni ed interessi**

1. In applicazione dell'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011 che richiama l'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992, ed alla luce di quanto previsto dall'art. 1, Legge 147/2013:

- a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00;
- b) Per l'infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di €. 50,00;
- c) Nel caso di mancata compilazione dei questionari (di cui al comma 3 dell'art. 18 del presente regolamento) entro il termine di 60 giorni dalla notifica si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00;

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato; a tale sanzione - per espressa previsione di legge - non si applica la riduzione di cui al comma 2; per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;

4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

5. Il contribuente inadempiente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei termini ed alle condizioni previsti dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art.19 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore dall'1 gennaio 2015.

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE  
(Volpi Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

La presente deliberazione viene pubblicata il 08 LUG 2015 vi rimarrà per 15 giorni fino al 23 LUG 2015 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 100

IL SEGRETARIO  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

Per copia conforme .....

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, \_\_\_\_\_

Visto: IL SINDACO  
(Volpi Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

Per copia conforme

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)